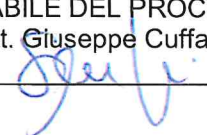
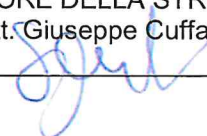


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 146.....

DEL 15-04-2021.....

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra Università di Napoli "FEDERICO II" e ARPA Sicilia per tirocini curriculari.

<u>Struttura Proponente:</u> UOC T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente PROPOSTA n. <u>03</u> del <u>12 04 2021</u> II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Giuseppe Cuffari  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Giuseppe Cuffari 	A2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE Autorizzazione spesa del _____ ☐ Conto Economico _____ Importo _____ ☐ Conto Patrimoniale _____ Importo _____ ☒ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi 
---	---

In data 15-04-2021 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/G, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 04 marzo 2021, assistito dal segretario DR. SSA LA MONTA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente

Premesso che

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il DDG n.361 del 05/07/2019 "Preso atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii – Approvazione";

VISTA la Legge n. 132 del 28.06.2016 recante "Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

VISTO il DDG n.553 del 25/10/2019 "Preso atto del D.A. n.365/GAB del 23/10/2019 di approvazione dell'articolazione e del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il DDG n.595 del 30/10/2020 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023, e il verbale n.37 del 16/12/2020 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato Territorio e Ambiente;

VISTO la nota prot.n.15451 del 12/03/2021 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, assunta al n.13053 del 12/03/2021 del protocollo dell'Agenzia, avente per oggetto "notifica del DDG 160 DEL 12/03/2021 di approvazione del Bilancio economico di previsione pluriennale 2021-2023 di ARPA Sicilia";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che, nel disciplinare gli accorsi tra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che le stesse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia, tra le sue attività istituzionali tecnico – scientifiche, ha il compito di promuovere l'educazione e la formazione ambientale, attraverso programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica di stage e tirocini, anche forme di collaborazione da regolamentare attraverso la stipula di appositi Protocolli di Intesa;

VISTI l'art. 18, comma 1, lett. A) "Tirocini di formazione ed orientamento" della L.24.06.1997, n. 196 e s.m.i. "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. Decreto 3 Novembre 1999, n.509 e s.m.i.;

VISTO il regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n.142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTE le "Linee guida in materia di tirocini" adottate – secondo le previsioni dell'art.1, comma 34, L.28.06.2012 n.92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO IL D. Lgs n.81/2008, il cui art.2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196;

VISTA la nota mail dell'Università di Napoli, "FEDERICO II" del 10/03/2021, con la quale viene proposta la convenzione per la realizzazione di tirocini curriculari per gli studenti della suddetta Università;

VISTA la Convenzione finalizzata alla regolamentazione dei tirocini di formazione curriculare tra ARPA Sicilia e l'Università di Napoli "FEDERICO II", allegata al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il disposto dell'art.15 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

PRESO ATTO che la convenzione è stata firmata digitalmente dalle parti;

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione della citata convenzione, non discendono, per la realizzazione delle attività descritte nella convenzione, oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione della Convenzione di cui all'oggetto, allegata al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per le superiori motivazioni, di provvedere in merito;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

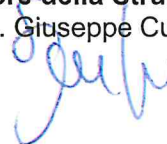
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Approvare** la Convenzione di tirocini curriculari tra l'Università di Napoli "FEDERICO II" e ARPA Sicilia, allegata al presente decreto per formarne parte integrante, finalizzata alla realizzazione di tirocini curriculari per gli studenti dell'Università di Napoli "FEDERICO II";
2. **Dare atto che**, dalla sottoscrizione della citata convenzione, non discendono, oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia;
3. **Nominare** Responsabile della Convenzione *de qua* il Dott. Giuseppe Cuffari, Direttore della UOC T3;
4. **Dare mandato** alla Struttura A1 Affari Generali e Legali di curare gli adempimenti necessari finalizzati alla conservazione degli atti;
5. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori;
6. **Munire** il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

L'estensore dell'atto
Dott.ssa Alessandra Nobile



Il Direttore della Struttura UOC T3
Dott. Giuseppe Cuffari



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore Amministrativo;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ripartizione Didattica e Docenza

data

numero di protocollo

Ufficio Tirocini Studenti Cl. III/6

posizione

Invio a mezzo PEC

arpa@pec.arpa.sicilia.it

Spett.le

A.R.P.A. Sicilia

e.p.c. Rappresentanze Sindacali

Oggetto: Convenzione di tirocinio curriculare – art. 18 Legge 196/1997 e relativo decreto attuativo n.142 del 25/03/1998.

Si trasmette, debitamente sottoscritta con firma digitale in data 26/03/2021, la Convenzione in oggetto stipulata da codesto Ente e l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nel dare attuazione alla Convenzione si sottolinea che la richiesta di attivazione dei tirocini deve essere effettuata nel rispetto dei limiti indicati dall'art.1 del D.M. 142/1998 che testualmente recita: "i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività, nei limiti di seguito indicati:

- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, un tirocinante;
- con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente."

L'Ente in indirizzo, avrà cura di trasmettere copia della Convenzione alle Rappresentanze Sindacali così come disposto dall'art. 5 D.M. n. 142 del 25/03/1998.

Il Dirigente della Ripartizione

Dott.ssa Luisa De Simone

(firmato digitalmente)

Unità Organizzativa Responsabile del procedimento:
Ufficio Tirocini Studenti Capo dell'Ufficio
f.to Angelina Reppucci
Per informazioni e chiarimenti: Patrizia Minichini
Tel 081 2534533
email: tirocini.studenti@unina.it
pec: tirocini.studenti@pec.unina.it

80130 Napoli Corso Umberto I 40



Università degli Studi di Napoli Federico II

Convenzione di tirocinio curriculare

TRA



L'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, titolare del trattamento dati, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA - ARPA SICILIA

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 05086340824, con sede legale in PALERMO provincia PA

Via SAN LORENZO N° 312/GCAP 90146 d'ora in poi denominato **Soggetto**

Ospitante, contitolare del trattamento dati, rappresentato da VINCENZO INFANTINO - direttore generale

residente per la carica in ⁽¹⁾ SEDE AZIENDALE Via SAN LORENZO 312/G PA, a ciò autorizzato in

forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998;

VISTO l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

¹ Sede aziendale.

ARPA SICILIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017184/2021 del 06/04/2021
Firmatario: Matteo Lorito, VINCENZO INFANTINO

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal tutore universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 5

Il soggetto promotore provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a) accertarsi che il soggetto ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione della check list differenziata in riferimento alla sede di svolgimento del tirocinio: *tirocinio su territorio nazionale, tirocinio su territorio europeo, tirocinio su territorio extra-europeo*;
- b) sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/2008);
- c) informare e formare i tirocinanti sui Fattori di rischio connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L; 36 e 37, D. Lgs. 81/2008);
- d) rendere edotti i tirocinanti dei rischi specifici presenti nel Paese di destinazione attraverso delle sessioni formative inerenti i seguenti punti fondamentali:
 - Fattori ambientali (malattie endemiche, condizioni meteo-climatiche, fenomeni naturali, condizioni igienico-sanitarie, condizioni sociopolitiche locali)
 - Fattori culturali
 - Fattori religiosi
 - Fattori logistici (infortunio in itinere)
 - Fattori criminalità e delinquenza.
- e) Fornire idonei DPI.

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione;

- b) informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- c) integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà del paese in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenze;
- d) verificare il possesso dei DPI e fornire quelli aggiuntivi in caso di rischi specifici associati alla mansione.

A seconda della sede di svolgimento del tirocinio, il **soggetto ospitante** provvede a:

➤ **Nel caso di attivazione di tirocinio territorio Italiano:**

- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008;
- integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- Informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre, in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitigli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

- Integrare, se necessario, il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- Integrare il percorso di informazione e formazione;
- Fornire ai tirocinanti DPI nel caso di esposizione a rischi specifici aggiuntivi.

➤ **Nel caso di attivazione di tirocinio in Paesi UE:**

- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla Direttiva Quadro Europea 391/1989 e dalla relativa legislazione presente nel Paese di destinazione del tirocinante;
- informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti, che svolgono o che svolgeranno;
- informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre, in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitigli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

- integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante

- proprio Medico Competente o analoga figura prevista dalla normativa di riferimento;
- integrare il percorso di informazione e formazione;
- fornire ai tirocinanti DPI conformi alla normativa europea.

➤ Nel caso di attivazione di tirocinio in Paesi Extra-UE:

- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza;
- informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- Informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre, in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitigli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

- integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente o analoga figura prevista dalla normativa di riferimento;
 - integrare il percorso di informazione e formazione;
 - fornire ai tirocinanti idonei DPI.
- d) in tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) a rilasciare al tirocinante, ove richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

Il tutore dell'università, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- accertarsi che il soggetto ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione della check list;
- programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- provvedere ad informare i tirocinanti sui rischi specifici presenti nel Paese di destinazione attraverso delle sessioni formative inerenti i seguenti punti fondamentali:
 - **Fattori ambientali** (malattie endemiche, condizioni meteo-climatiche, fenomeni naturali, condizioni igienico-sanitarie, condizioni sociopolitiche locali)
 - **Fattori culturali**
 - **Fattori religiosi**



- Fattori logistici (infortunio in itinere)
- Fattori criminalità e delinquenza

d) Accertarsi del possesso di idonei DPI.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 8

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016.

In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Il soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 11

1) La presente Convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.

2) Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.

3) La convenzione è soggetta ad imposta di bollo di euro 48,00 ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo quanto disposto all'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (esenzione imposta di bollo nel caso in cui il soggetto ospitante sia una ONLUS)

- Virtualmente, ex art. 15 del DPR 642/1972 - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Uff. territoriale di _____ n. _____ del _____
- Apponendo il contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di euro 48,00 rilasciato in data 04 11 2020 codice univoco identificativo 01191793686041
04 11 2020 01191793686030
04 11 2020 01191793686029

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Lì _____

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Matteo Lorito

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale
Direttore Generale
dott. Vincenzo Infantino

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale:

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA

Sede legale: Via SAN LORENZO n° 312/G

CAP 90146 Città PALERMO Prov PA Telefono 091.59.82.60-FAX 091.65.74.146

Email arpa@arpa.sicilia.it

PEC arpa@pec.arpa.sicilia.it

Altre sedi una per ogni capoluogo di provincia

Recapito Corrispondenza:

Via SAN LORENZO, 312/G CAP 90146 Città PALERMO

Settore di attività:

☐ Studi Professionali

☐ Imprese

☒ Pubblica Amministrazione

☐ Enti del terzo settore

☐ Enti senza scopo di lucro

☐ Altro

Partita IVA

05086340824

Legale Rappresentante

Cognome INFANTINO

Nome VINCENZO

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II

CUFFARI GIUSEPPE

Funzione Aziendale DIRIGENTE

Telefono 320.43.91.324

Email gcuffari@arpa.sicilia.it

Dimensione organico:
(barrare la casella)

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
☐ Da 1 a 5 unità	<u>1</u>
☐ Da 6 a 19 unità	<u>2</u>
☒ Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage.

Informativa si sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt 15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato al momento della presentazione della candidatura attraverso lo specifico bando, solo a seguito del rilascio dell'esplicito consenso dell'interessato di cui all' art. 49, comma 1 del Regolamento UE 2016/679.

Firma e Timbro

per il Soggetto Ospitante
Vincenzo Infantino

Modifica Febbraio 2021

Pagina 8 di 11

Check list Tirocinio su territorio nazionale

DOCUMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/A	NOTE
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI					
1. Documento di valutazione dei rischi	- D. Lgs. 81/08: art. 17 c. 1 lett. a art. 28-29 - D.l. 30/11/2012 (Procedure Standardizzate)	☒	☐	☐	
2. Valutazione dei rischi tutelando le differenze di genere, l'età, la provenienza da altri Paesi e i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro	- D. Lgs. 81/08: art. 28 c. 1	☒	☐	☐	
3. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)	- D. Lgs 81/08: art. 26, c. 3- 3bis – 3ter; Allegato XI	☒	☐	☐	Redatti per contratti o appalto, fornitore o somministrazioni
4. Avvenuta presentazione della SCIA ai VV.F. CPI se rilasciato prima del 07.10.2011	- DPR 151/11 - DM 07/08/12 Allegato III (attività soggette)	☐	☐	☒	
5. Rispetto requisiti ambienti di lavoro	- D. Lgs. 81/08: art. 63 – 64; Allegato IV	☒	☐	☐	
DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA					
6. Indicazione nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	- D. Lgs 81/08: art. 17 comma 1 lett. b) 34	☒	☐	☐	Ing. ANTONIO PANEPINTO
7. Nomina Medico competente	- D. Lgs 81/08: art. 18 – 38 – 39 - 41	☒	☐	☐	DOTT. SSA PAOLA IMBURGIA
8. Verbale di elezione o designazione del RLS	- D. Lgs 81/08: art. 47-48-49-50	☒	☐	☐	PALAZZOTTO GIOVANNI MESSINA SALVATORE
9. Attestato di comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL (o assenza del RLS)	- D. Lgs 81/08: art. 18 comma 1 lett. aa)	☒	☐	☐	
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO					
10. Documentazione dell'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori	- D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71 - Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 (Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08).	☒	☐	☐	
ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI					
11. Attestazione di conformità degli impianti, macchine ed attrezzature	- D. Lgs 81/08 Art. 86 - DPR 462/01 - DM 37/08 - D. Lgs. 17/10	☒	☐	☐	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)					
12. Documentazione sull'idoneità dei DPI (Verbale di consegna, istruzioni in lingua italiana avvenuta formazione, informazione e addestramento per tutte le categorie di DPI ed addestramento per quelli di III categoria e per quelli per l'udito).	- D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art. 76 c.1; artt. 77, 79 - D. Lgs 475/92 - Allegato VIII - DM 02/05/2001 - Regolamento UE 2016/425	☒	☐	☐	
GESTIONE DELLE EMERGENZE					
13. Piano di emergenza	- D. Lgs 81/08: artt. 43-46 - DM 10/03/1998 - DPR 151/11	☒	☐	☐	

Data _____

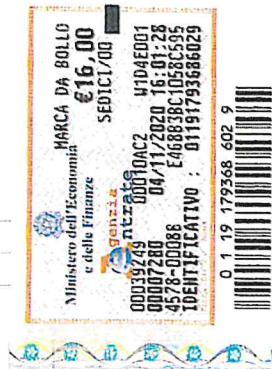
Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante
Vincenzo Infantino

Per informazioni e chiarimenti : uff.suppl-program-sicurezza@unina.it

Modifica Febbraio 2021

INFANTINO
VINCENZO
24.03.2021
13:56:00 UTC

Pagina 9 di 11



Check list Tirocinio su territorio Europeo

DOCUMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NA	NOTE
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI					
1. Valutazione dei rischi	- Direttiva 89/391 ("direttiva quadro" sulla SSL) recepita nei singoli Paesi UE - Direttiva 88/642/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro - Direttiva 2017/164/EU - indicative occupational exposure limit values - Regolamento n. 1272/2008 - Regolamento n. 1907/2006 - Direttiva 2000/54/EC - biological agents at work - Direttiva 2013/35/UE - campi elettromagnetici - UNI EN ISO 9612:2011 - determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - ISO/TR 18570:2017 - Mechanical vibration. (Mano braccio) - UNI EN ISO 2631-1:2014 - Vibrazioni meccaniche e urti (corpo intero)	☐	☐	☐	individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come priorità l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro;
2. Rispetto requisiti ambienti di lavoro	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Art. 6	☐	☐	☐	
DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA					
3. Indicazione nominativo di "Responsible of Service" o "Occupational Safety Expert" (RSPP) con relativi requisiti dei responsabili delle emergenze	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Artt.7 e 8	☐	☐	☐	
4. Indicazioni sulle modalità di svolgimento del controllo sanitario dei lavoratori	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Art. 14	☐	☐	☐	
5. Individuazione della rappresentanza per la sicurezza	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Art. 11	☐	☐	☐	
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO					
6.Documentazione dell'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori; addestramento per l'utilizzo di macchine, attrezzature e DPI	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Artt. 10 -12	☐	☐	☐	
ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI					
7. Utilizzo di attrezzature da lavoro conformi	- Direttiva 2009/104/EC – use of work equipment	☐	☐	☐	
8.Documentazione Conformità di macchine e delle attrezzature; istruzioni d'uso e Libretto di manutenzione	- Direttiva Quadro Europea 391/1989 Artt. 6-8 -Direttiva macchine 2006/42/CE	☐	☐	☐	
9.Dichiarazione di conformità degli impianti	- Direttiva 73/23/CEE	☐	☐	☐	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)					
10.Valutazione di idoneità dei DPI	- Regolamento UE 2016/425	☐	☐	☐	Con documentazione comprovante avvenuta formazione per tutte le categorie ed addestramento per quelli di III categoria.
GESTIONE DELLE EMERGENZE					
11.Piano di emergenza	- Direttiva 2012/18/UE	☐	☐	☐	

Data _____

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

Per informazioni e chiarimenti : uff.suppl-program-sicurezza@unina.it

Check list Tirocinio su territorio Extra-Europeo

DOCUMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NA	NOTE
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI					
1. Valutazione dei rischi	- Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 n° 155 - Protocollo del 2002 relativo alla convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981 - Convenzione sull'uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925 n° 19 - Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni), 1977 n° 148 - L. 398/87, di conversione del D.L. 317/87 per Paesi non convenzionati.	☐	☐	☐	Individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come priorità l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro;
2. Rispetto requisiti luoghi di lavoro	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza	☐	☐	☐	
DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE DELLA SICUREZZA					
3. Individuazione di "Security Advisor" (RSPP) con relativi requisiti formativi	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza	☐	☐	☐	Linea guida INAIL "Tutela lavoratori negli accordi e convenzioni internazionali di sicurezza sociale con paesi extracomunitari".
4. Nomina medico di azienda (interno)	- Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro - International commission on occupational health	☐	☐	☐	
5. Individuazione della rappresentanza per la sicurezza	- Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 n° 135	☐	☐	☐	
6. Designazione addetti squadra antincendio con abilitazione	- ISO 16732-1 (Fire safety engineering – Fire risk assessment)	☐	☐	☐	
7. Designazione addetti al primo soccorso con abilitazione	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza	☐	☐	☐	
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO					
8. Documentazione dell'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori; addestramento per l'utilizzo di macchine, attrezzature e DPI	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza	☐	☐	☐	
SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE					
9. Dettaglio delle misure sanitarie preventive, diagnostiche e di cura che si possono attivare nel contesto locale	- Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro - International commission on occupational health	☐	☐	☐	Rischi sanitari (qualità del cibo e dell'acqua). Polizze assicurative o convenzioni con cliniche locali
ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI					
10. Conformità di macchine e delle attrezzature; istruzioni d'uso e Libretto di manutenzione	- UNI EN ISO 13849-1:2016 - UNI EN ISO 13849-2:2016.	☐	☐	☐	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)					
11. Valutazione di idoneità dei DPI	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza	☐	☐	☐	
GESTIONE DELLE EMERGENZE					
12. Piano di emergenza	- Convenzioni internazionali in materia di sicurezza	☐	☐	☐	Alloggiamenti. Atti criminali / terrorismo / insurrezioni. Spostamenti interni. Sgomberi di emergenza.

Data _____

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

Per informazioni e chiarimenti : uff.suppl-program-sicurezza@unina.it

Rapporto di verifica

Nome file **PG_2021_33967_ARPA Sicilia.pdf (2).p7m**

Data di verifica **12/04/2021 10:25:00 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 LORITO Matteo	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	
2	 INFANTINO VINCENZO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	3	
	Appendice A		4	

Esito

- ✓ Firma valida
 - La firma è in formato CADES-BES
 - La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 12/04/21 12.25

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 26/03/2021 15:05:02 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: LORITO Matteo

Seriale: 4b2aeb3211273f0efc8469ef4648685b

Organizzazione: Universita' degli Studi di Napoli Federico II

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-LRTMTT61C08H703V

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,
1.3.76.16.6,

Validità: da 26/10/2020 00:00:00 UTC a 26/10/2026 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Esito

- ✓ Firma valida
 - La firma è in formato PADES-BES
 - La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 12/04/21 12.25

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 24/03/2021 13:56:00 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: INFANTINO VINCENZO

Seriale: 7d5663d52c135e7cbe205a7e3de4e9d4

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-NFNVCN59A10G273E

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,
1.3.76.16.6,

Validità: da 09/09/2019 00:00:00 UTC a 08/09/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell' ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 16-04-2021 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il		Prot. N.
DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO	
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento ☐ Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione	

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale